COLLEGIO DEI REVISORI

Al presidente della delegazione trattante
di parte pubblica
Dott.ssa Cinzia Farinelli

Riccione lì 05/03/2014

Oggetto: Certificazione sulla preintesa riguardante l'indennità di specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera f) CCNL 1 aprile 1999 e l'indennità di disagio ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera e) in relazione alle responsabilità e attività connesse all'assistenza al consiglio comunale e alle commissioni consiliari.

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Visto l'articolo 40 *bis*, comma 1 del D. Lgs. 165 / 2001 il quale stabilisce che *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti*;

Visto l'articolo 65 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 150 / 2009, il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2013 sono inefficaci i contratti decentrati integrativi stipulati prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. 150 / 2009 (1 novembre 2009), qualora non adeguati alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 150/2009 denominato "Merito e Premi".

Dato atto che per effetto della predetta disposizione dal 1 gennaio 2013 non possono più essere applicati gli accordi approvati con DGC n. 225 del 30 dicembre 2004 e DGC 117 del 6 maggio 2005 volti ad incentivare, sotto forma di produttività ex articolo 17 comma 2 lettera a), sia la partecipazione dei dipendenti alle attività di assistenza operativa alle sedute del consiglio comunale sia l'assunzione delle responsabilità connesse all'incarico di segretario delle commissioni consiliari.

Dato atto che in data 14 febbraio 2014 è stata stipulata una preintesa avente ad oggetto "contratto decentrato riguardante l'indennità di specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera f) CCNL 1 aprile 1999 e l'indennità di disagio ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera e) in relazione alle responsabilità e attività connesse all'assistenza al consiglio comunale e alle commissioni consiliari;

Dato atto che la predetta preintesa è stata trasmessa all'organo di revisione contabile, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico finanziaria, in data 19 febbraio 2014.

Riscontrato che l'articolo 4 comma 2 lettera c) del CCNL 1 aprile 1999 demanda alla contrattazione integrativa la definizione *delle fattispecie, dei criteri, dei valori e delle procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g) del CCNL 1 aprile 1999.*

Dato atto che nella preintesa sono regolati gli istituti economici dell'indennità di specifiche responsabilità (articolo 17 comma 2 lettera f CCNL 1 aprile 1999) e dell'indennità di disagio (articolo 17 comma 2 lettera e CCNL 1 aprile 1999) in relazione all'attività di assistenza operativa alle sedute del Consiglio Comunale e in relazione all'esercizio delle funzioni di segretario di

commissione consiliare, tenendo conto dei diversi ruoli assunti dalle diverse figure professionali che partecipano all'una e all'altra attività, così come specificato nella relazione illustrativa nelle pagine da 2 a 6.

Visto l'articolo 25 del D.Lgs. 150/2009 il quale specifica che:

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

Riscontrato che la disciplina introdotta nel paragrafo 1 e nel paragrafo 3 della preintesa in relazione al riconoscimento dell'indennità di specifiche responsabilità si pone perfettamente in linea con i principi dell'articolo 25 del D.Lgs. 150 / 2009, in quanto definisce criteri guida, oggettivi, sulla base dei quali il dirigente può individuare e valorizzare economicamente specifiche posizioni di lavoro che comportano l'assunzione effettiva di responsabilità distintive.

Riscontrato, inoltre, che la disciplina introdotta nel paragrafo 2 riconosce l'indennità di disagio in relazione alle particolari modalità temporali della prestazione (variabilità della collocazione oraria pomeridiana e variabilità della durata della prestazione) e che la stessa nell'ammontare riconosciuto non è superiore, su base annua, all'indennità di rischio, come suggerito dall'ARAN nel parere RAL 1563 del 28 ottobre 2013.

Dato atto che l'indennità di disagio non ha come finalità prevalente il miglioramento della performance individuale del singolo, tant'è che nessuna norma del D.Lgs. 150/2009 la prende in considerazione né direttamente né indirettamente.

Riscontrato, infine, che in ordine al finanziamento degli istituti trattati e riconosciuti, la preintesa rimanda alle somme previste e stanziate nell'ambito del contratto annuale di ripartizione del fondo risorse decentrate costituito ai sensi dell'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2014, fondo che sarà in ogni caso sottoposto al controllo dello scrivente organo, al fine della puntuale verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di finanza pubblica e di bilancio.

Dato atto, che la preintesa contiene delle specifiche clausole di salvaguardia che consentono all'amministrazione di ridurre le somme da liquidare in caso di incapienza del fondo dovuta al mancato rispetto del patto di stabilità o degli altri vincoli di finanza pubblica in materia di personale.

Rilevato, pertanto, che dalle clausole contrattuali non derivano costi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli che saranno quantificati nell'ambito del fondo risorse decentrate degli anni di riferimento.

CERTIFICA

Che la materia degli incentivi previsti dall'articolo 17 comma 2 lettere e) ed f) del CCNL 1 aprile 1999 rientrano fra quelle espressamente demandate alla contrattazione decentrata integrativa, stante il disposto dell'articolo 4 comma 2 lettera c) del CCNL 1 aprile 1999.

Che le clausole della preintesa sottoscritta in data 14 febbraio 2014, per quel che riguarda l'indennità di specifiche responsabilità, come descritte nella relazione illustrativa, sono coerenti con le disposizioni del titolo III del D.Lgs. 150/2009 ed in particolare con l'articolo 25 del citato atto normativo.

Che le clausole della preintesa sottoscritta in data 14 febbraio 2014, per quel che riguarda l'indennità di disagio, sono coerenti con l'articolo 17 comma 2 lettera e) del CCNL 1 aprile 1999 e sono coerenti con il parere ARAN, RAL 1563 del 28 ottobre 2013.

Che il contratto decentrato non comporta oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli che saranno quantificati nell'ambito del fondo risorse decentrate che sarà, in ogni caso, sottoposto a specifico controllo da parte dello scrivente organo.

I COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Dott. Danilo SARTORI _____

Dott. Marco DRUDI _____

Dott. Fabrizio PICCIONI _____